



# GENERALI

## ASSICURAZIONE ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI

**Contraente/Assicurato: COMUNE DI VIGNATE**

**AGENZIA ACQUI TERME**

**Cod. 001**

<b>NUMERO DI POLIZZA</b>	<b>RAMO</b>
<b>BOZZA</b>	Elettronica

-----  
Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 – Tel. 041 5492111 [www.generali.it](http://www.generali.it) – Fax: 041 942909;  
e.mail: [info.it@generali.com](mailto:info.it@generali.com); C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale:Euro  
1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di  
direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.



## SCHEDA DI POLIZZA

**Contraente/Assicurato:** COMUNE DI VIGNATE

**Domicilio:** Via Roma, 19 – 20060 VIGNATE (MI)

**Codice Fiscale/Partita Iva:** 83504710159

**Ubicazione impianto assicurato:** Via E. Fermi 43 – Biblioteca Comunale – 20060 VIGNATE (MI)

### DURATA DELLA GARANZIA

Decorrenza dalle ore 24.00 del	07	07	2020	Alle ore 24.00 del	07	07	2021
--------------------------------	----	----	------	--------------------	----	----	------

### CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

DIMORA ABITUALE

DIMORA NON ABITUALE

**Potenza nominale**       kWp

**Anno di entrata in esercizio**

### COMBINAZIONE GARANZIE

Barrare la casella della combinazione scelta

<input checked="" type="checkbox"/>	DANNI DIRETTI E INDIRECTI
<input checked="" type="checkbox"/>	RC PROPRIETA'
<input checked="" type="checkbox"/>	RICORSO TERZI

Partita	Somma assicurate (euro)	Premio annuo imponibile
1. Impianto fotovoltaico	<b>40.000,00</b>	<b>164,95</b>
2. RC Proprietà	<b>1.000.000,00</b>	<b>16,49</b>
3. Ricorso Terzi	<b>500.000,00</b>	<b>24,74</b>
<b>TOTALE</b>		<b>206,18</b>
	<b>Arrotondamento</b>	<b>0,00</b>
	<b>Premio annuo imponibile</b>	<b>206,18</b>

**CONTEGGIO DEL PREMIO  
PREMIO ANNUO TOTALE**

Premio annuo imponibile	Imposta (21,25%)	Premio annuo totale
206,18	43,82	250,00

**PREMIO ALLA FIRMA DAL 07/07/2020 AL 07/07/2021**

Premio alla firma imponibile	Imposta (21,25%)	Premio alla firma totale
206,18	43,82	250,00

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato sotto indicato:

**Allagamenti:** presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua, fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici;

**Assicurato:** il soggetto il cui interessato è protetto dall'assicurazione;

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

**Atto di Terrorismo:** qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza e/o minaccia) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte;

**Atto di Sabotaggio Organizzato:** un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività;

**BOS (Balance of System):** il complesso dei sistemi ausiliari e di tutti i dispositivi necessari al funzionamento dell'impianto fotovoltaico e del trasferimento dell'energia;

**Comunicazioni:** quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telegrammi, telex, fax e PEC;

**Consumatore:** persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

**Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;

**Contratto di assistenza:** contratto le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei disturbi e difetti a seguito usura, eliminazione dei danni (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;

**Cose assicurate:** impianti e apparecchiature per la produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici;

**Dimora abituale:** l'abitazione che costituisce l'unico luogo ove, di fatto, dimorano il Contraente e la sua famiglia;

**Fabbricato:** l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento. Si conviene che l'assicurazione di porzioni di complessi di Fabbricati facenti parte di maggiori immobili, comprenda anche le rispettive quote delle parti di Fabbricati costituenti proprietà comune;

**Franchigia:** l'importo che viene detratto dall'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato;

**Franchigia temporale:** periodo di tempo lavorativo che parte dal momento del sinistro durante il quale restano a carico dell'Assicurato le perdite da interruzione o da riduzione di attività;

**Furto:** impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

**Impianto fotovoltaico:** impianto costituito da pannelli fotovoltaici, inverter, apparati elettrici, cavi elettrici, strutture di sostegno e tutto quanto a servizio dell'impianto stesso; apparecchiature di controllo e rilevazione;

**Impianto a tetto:** impianto installato su edificio/fabbricato/struttura di altezza minima m. 3,50;

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Inondazione, alluvione:** fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;

**Inverter:** dispositivo elettronico statico in grado di convertire corrente continua in corrente alternata;

**kWp:** kilowatt picco: la potenza massima erogata dal pannello in condizioni ottimali;

**Pannello:** più “moduli” assemblati in una struttura comune: Unità minima costituita da una struttura rigida ancorata al tetto di un edificio, comprensiva di base fissa;

**Periodo di Indennizzo:** intervallo di tempo che inizia al momento di accadimento del sinistro e durante il quale i risultati economici dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso ha come limite il periodo massimo fissato in polizza e non è interrotto per effetto della scadenza, della cessazione o sospensione della polizza avvenute dopo la data del sinistro;

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;

**Primo rischio assoluto:** l'assicurazione prestata senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

**Professionista:** persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nel quadro delle sua attività imprenditoriali o professionali utilizza il contratto di assicurazione;

**Rischio;** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

**Scoperto:** importo percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

**Società:** Generali Italia S.p.A.;

**Valore a Nuovo:** il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **Norme che regolano l'assicurazione in generale**

#### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

#### **Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi 15 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

#### **Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 4 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione, con lettera raccomandata inviata alla Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

#### **Art. 5 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 6 - Recesso in caso di sinistro**

##### **Nel caso di contratto stipulato da Consumatore.**

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, che sia stato preceduto da almeno due sinistri, sempre denunciati a termini di polizza, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione dandone preavviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo trenta giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.

In tutti i casi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

##### **Nel caso di contratto stipulato da Professionista.**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, con preavviso di trenta giorni.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.

Trascorso il preavviso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

#### **Art. 8 - Assicurazioni presso diversi assicuratori**

##### **Nel caso di contratto stipulato da Consumatore.**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

##### **Nel caso di contratto stipulato da Professionista.**

Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **Art. 9 - Oneri**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 10 - Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

#### **Art. 11 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge

### **Norme che regolano l'assicurazione dei danni alle cose assicurate**

#### **Art. 12 - Cose assicurate**

Si intendono assicurati, se indicate in polizza le relative somme assicurate, i beni - mobili od immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nella partita "Impianti fotovoltaici", che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione indicata in polizza

##### **Valore di ricostruzione e rimpiazzo**

L'assicurazione è prestata per gli "Impianti fotovoltaici", in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

### **Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

La garanzia è operante a condizione che le cose assicurate siano installate, collaudate, in esercizio presso le ubicazioni indicate in polizza.

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

### **Art. 14 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

Sono esclusi i danni :

1. causati con dolo e colpa grave dell'Assicurato o del Contraente o delle persone di cui debbano rispondere a norma di legge;
2. dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, conseguenti al naturale uso o funzionamento, causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
3. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; sono inoltre esclusi tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto d'assistenza tecnica così come descritto nelle "Definizioni di polizza", anche se non sottoscritto dall'Assicurato;
4. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione delle cose assicurate;
5. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di spostamenti al di fuori del locale di installazione originario, di trasporti, trasferimenti, e relative operazioni di carico e scarico;
6. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
7. attribuibili a difetti noti al Contraente od all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
8. a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo, salvo il caso in cui tali danni siano conseguenti ad un altro evento indennizzabile a termini di polizza;
9. da smarrimento od ammanco;
- l. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m. causati da terremoto, maremoti ed eruzioni vulcaniche;
- n. verificatisi in occasione di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di accelerazione di particelle, radiazioni, contaminazione, inquinamento, e loro conseguenze dirette od indirette, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- o. ad apparecchiature in deposito, giacenza, immagazzinamento;
- p. di serie, intendendosi per tali quelli derivanti da sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più cose ed in diversi periodi annui di assicurazione. Sono, inoltre, esclusi i difetti di rendimento delle cose assicurate.

### **Art. 15 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Inoltre il Contraente o l'Assicurato deve:

- c) fare, nei cinque giorni successivi, denuncia scritta da trasmettere alla Società, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Analoga denuncia deve essere fatta in caso di incendio, esplosione, scoppio o atti vandalici o dolosi (o comunque su richiesta della Società) entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

### **Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, decade dal diritto all'indennizzo.

#### **Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 18 - Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 15;
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 19 e successivi;
- d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell'Art. 19 e successivi.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### **Art. 19 - Determinazione del danno:**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata in polizza, secondo le norme seguenti.

##### **a. Nel caso di danno suscettibile di riparazione:**

1. si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
2. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub **a.1**, difalcato dell'importo stimato come sub **a.2**.

##### **b. Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:**

1. si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
2. si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come in **b.1**, difalcato dell'importo stimato come in **b.2**.

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quanto l'ammontare del danno, calcolato come in **a.1** meno **a.2**, eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come in **b.1**.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale della cosa assicurata od al suo rimpiazzo con altra uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

#### **Art. 20 - Somma Assicurata - Assicurazione parziale**

Per somma assicurata si intende il costo di rimpiazzo a nuovo della cosa assicurata, ossia il suo prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte solo nel caso in cui queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che il valore assicurabile di una o più cose, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le cose stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.



**Art. 21 - Limite massimo dell'indennizzo**

L'indennizzo corrisponde all'ammontare del danno così come stimato all'Art.19 eventualmente ridotto per effetto dell'assicurazione parziale di cui all'Art.20, e successivamente della franchigia prevista in polizza.

Salvo il caso previsto dall'Art.1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.

**Art. 22 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

**Art. 23 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art.14 a).

**Art. 24 - Danni elettrici**

Ferme le esclusioni previste alla lettera c) dell'Art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che:

- a. l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- b. che siano installati sistemi di protezione contro le sovratensioni tramite limitatori di tensione esternamente alle cose assicurate verso la rete di alimentazione.

Nel caso in cui vengano danneggiate le apparecchiature si applica lo scoperto di € 250,00

**Art.25 - Protezioni**

L'operatività delle garanzia furto, atti vandalici e dolosi in genere, è subordinata alla condizione che siano presenti le seguenti misure di sicurezza / prevenzione:

1. per gli impianti installati su edifici abitati, gli stessi devono essere posti sul tetto o su superfici in sopraelevazione aventi, in entrambi i casi, altezza uguale o superiore a mt. 2,5 dal suolo;
2. per gli impianti installati su edifici non abitati ma comunque non abbandonati, gli stessi devono essere posti sul tetto o su superfici in sopraelevazione aventi, in entrambi i casi, altezza uguale o superiore a mt. 3,5 dal suolo;

la garanzia è operante anche per quelle parti dell'impianto – cablaggi, inverter, quadri elettrici, trasformatori – posizionati al suolo purché si trovino in locali chiusi a chiave e che le dorsali di distribuzione dell'energia tra la cabina e le Junction/string-box siano interrate e i tombini tenuti chiusi a prova di manomissione.

## **Norme che regolano l'assicurazione dei danni da Interruzione d'Esercizio**

**Art. 26 - Definizioni**

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato, con avvertenza che tutti gli importi considerati sono al netto dell'I.V.A.

**Potenza nominale:** è la potenza dell'impianto come da progetto, che corrisponde alla somma delle potenze nominali di tutti i moduli costituenti l'impianto.

**Periodo di indennizzo:** il periodo che ha inizio al momento del sinistro, avente come limite la durata specificata nella "Scheda di polizza", durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro.

**Franchigia temporale:** periodo di tempo che decorre dal momento del sinistro durante il quale restano a carico dell'Assicurato le perdite da interruzione o da riduzione di attività;

**Art. 27 - Rischio assicurato**

La Società si obbliga ad indennizzare i Danni Indiretti derivanti all'Assicurato dalla forzata interruzione o riduzione dell'attività assicurata per effetto di un sinistro materiale diretto dovuto ad un evento accidentale, improvviso e/o impreveduto, che colpisca l'impianto assicurato alla Sezione I, sempreché tale sinistro sia indennizzabile ai sensi della suddetta Sezione I.

**Art. 28 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

1. scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità;
2. mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;

3. difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali od altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

4. sospensione, scadenza, annullamento, revoca, di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti
5. penali, indennità o multe dovute a terzi;

#### **Art. 29 - Determinazione dell'indennizzo**

In caso di sinistro risarcibile come previsto dall'art. 24 delle CGA la Compagnia si obbliga a corrispondere all'Assicurato la diana giornaliera di **€ 1,70 per kWp installato**, per ciascun giorno, successivo al 2° di fermo totale o parziale dell'impianto fotovoltaico conseguente ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La diaria sarà corrisposta per un massimo di **90 giorni** per sinistro e per anno.

Per fermo totale dell'impianto si intende la mancata produzione di energia elettrica da parte dell'impianto assicurato; nel caso in cui il sinistro interessi solo in parte l'impianto assicurato e determini soltanto una riduzione della produzione di energia, la diana giornaliera verrà ridotta in proporzione.

Ai fini dell'operatività della presente garanzia, il Contraente o l'Assicurato dichiara che i sistemi di controllo dell'impianto consentono di rilevare la mancata o anormale produzione di energia elettrica e si impegna, in tal caso, a darne immediato avviso alla Compagnia con il mezzo più rapido disponibile.

Sono esclusi i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a. mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività.

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- b. sospensione, scadenza, annullamento, revoca, di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
- c. penali, indennità o multe dovute a terzi;
- d. sospensioni dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie per qualunque motivo anche se il sinistro non si fosse verificato.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **CP. 01- SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI VANDALICI E DOLOSI**

A parziale deroga dell'Art. 14 comma l) delle C.G.A., la Società risponde dei danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, con esclusione dei danni verificatisi in occasione di occupazione dei fabbricati qualora si protraesse per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi.

La Società ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni.

In tal caso, trascorsi i 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Tale estensione di garanzia è operante a condizione che siano soddisfatte le condizioni indicate nell'Art. 23 "Protezioni" delle norme sempre operanti. Il tasso netto annuo per questa estensione di garanzia è pari allo **0,10%** (zerovirgoladiecipermille) già previsto nel tasso di polizza.

### **CP. 02 - ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO**

A parziale deroga dell'Art. 14 comma l) delle C.G.A., la Società risponde dei danni avvenuti in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, con esclusione dei danni causati da inquinamento e contaminazione di qualunque natura.

La Società ha la facoltà di recedere dalle garanzie indicate in questa condizione particolare mediante lettera raccomandata e con preavviso di 14 giorni. In tal caso, trascorsi 14 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Tale estensione di garanzia è operante a condizione che siano soddisfatte le condizioni indicate nell'Art. 25 "Protezioni" delle norme sempre operanti.

Il tasso imponibile annuo per questa estensione di garanzia, già compreso nei tassi indicati in polizza, è pari allo **0,10%** (zerovirgoladiecipermille).

### **CP. 03 - TERREMOTO**

A parziale deroga dell'Art. 14, comma m) delle C.G.A., la Società risponde dei danni alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le eruzioni o le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 (settantadue) ore dal verificarsi della prima eruzione che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.

La Società ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di giorni 60 (sessanta).

Trascorsi 60 (sessanta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Il tasso imponibile annuo per questa estensione di garanzia, già compreso nei tassi di polizza, è pari allo 0,15% (zerovirgolaquindiciper mille).

#### **CP. 04 - DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE**

Si conviene che in caso di sinistro, non si applica la regola proporzionale se la somma assicurata di Partita 1 risulta insufficiente in misura non superiore al 15% (quindiciper cento).

Qualora tale limite risulti oltrepassato, il disposto dell'Art.20 delle C.G.A., si applica considerando la somma assicurata maggiorata di detta percentuale.

#### **CP. 05 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO**

La Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare fino al più vicino posto di accolta o di scarico dei residui delle cose assicurate e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, esclusi comunque quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni - fino alla concorrenza del 20% dell'importo del sinistro.

#### **CP. 06 - FORZA MAGGIORE**

In caso di sinistri dovuti ad eventi di forza maggiore per i quali venga stabilita l'erogazione di fondi speciali per la ricostruzione delle cose assicurate o sia per legge richiedibile il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, è fatto obbligo all'Assicurato di attivare le procedure necessarie per ottenere il riconoscimento di detti contributi e la loro quantificazione.

Qualora l'erogazione del contributo avvenga successivamente al pagamento dell'indennizzo da parte della Società, il Contraente si impegna a restituire detto importo alla Società.

Qualora l'erogazione avvenga prima del pagamento dell'indennizzo, detto indennizzo verrà ridotto dell'importo erogato di cui sopra.

#### **CP.07 - DETERMINAZIONE DEL DANNO – VALORE A NUOVO**

A parziale deroga dell'art. 19 – Determinazione del danno - le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base a Valore a Nuovo alle seguenti condizioni:

a. in caso di sinistro, che abbia causato un danno totale all'impianto per il ripristino del quale è necessaria l'integrale ricostruzione dello stesso, si determina il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo calcolato con i criteri di cui al precedente art.19, determina l'ammontare del danno in base al "valore a nuovo";

b. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

1. maggiore od uguale al rispettivo **valore a nuovo**, è pari all'intero ammontare del supplemento stesso

2. inferiore al rispettivo **valore a nuovo** ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

3. eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;

c. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

d. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime dell'art. 19 di polizza - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;

e. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro 30 gg da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo causa forza maggiore, entro 12 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

f. l'assicurazione in base al **valore a nuovo** si applica solamente ad impianti in stato di attività.

#### **CP. 08 - FURTO**

La Società indennizza i danni materiali derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nel luogo indicato in polizza come ubicazione del rischio:

a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi o di dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

Sono parificati ai danni del furto, esclusi quelli di incendio, esplosione e scoppio, i guasti causati alle cose assicurate nella presente delimitazione, per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Qualora l'autore del furto, commesso nei termini anzidetti, sia un dipendente dell'Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;

- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

#### **C.P. 09 - COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO.**

A parziale deroga dell'art. 14 punto a) delle C.G.A. la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave dell'Assicurato.

#### **C.P. 10 - REINTEGRO AUTOMATICO SOMME ASSICURATE E LIMITI DI INDENNIZZO**

D'accordo tra le Parti si conviene che, in caso di sinistro e fermo quanto disposto dalla CP.14 - Limite d'indennizzo – delle Condizioni Particolari., il Capitale assicurato si intenda, con effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui si è verificato il sinistro, reintegrato di in importo uguale a quello del danno risarcibile a termini di polizza, impegnandosi l'Assicurato a versare il corrispondente rateo di premio entro 15 giorni dalla presentazione della relativa appendice contrattuale.

In caso di disdetta per sinistro, il recesso dalla copertura opererà contestualmente anche per i singoli certificati con decorrenza immediata e con restituzione della parte di premio non goduta, al netto delle imposte.

#### **C.P. 11 - RESPONSABILITÀ CIVILE**

La presente garanzia è operante solo se nell'apposita partita prevista in polizza sia stato indicato il relativo massimale.

##### **Responsabilità Civile della proprietà dell'impianto**

La Società si obbliga tenere indenne l'Assicurato, fino al massimale indicato nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell'impianto assicurato.

Sono compresi i danni derivanti dai lavori di manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

Sono altresì compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, sino a concorrenza del 20% del massimale per danni a cose, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori affidati a terzi; tale estensione di garanzia diverrà operativa solo dopo esaurimento di ogni altra garanzia di cui l'Assicurato già disponesse a tale titolo e delle garanzie di cui possono beneficiare le persone o Ditte alle quali sono stati commissionati i lavori.

Ai fini della presente assicurazione:

- non sono considerati terzi:

1. il coniuge, i parenti e gli affini dell'Assicurato, purché con lui conviventi;
2. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
3. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi;

- sono esclusi i danni:

- a. da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- b. da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- c. da furto e da incendio;
- d. alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- e. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

- la garanzia, limitatamente ai danni alle cose è prestata con applicazione di una franchigia di € 1.000,00 a carico dell'Assicurato.

#### **CP.12 - RICORSO TERZI**

La presente garanzia è operante solo se nell'apposita partita prevista in polizza sia stato indicato il relativo massimale.

##### **Ricorso Terzi**

Ferme le delimitazioni di polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi

conseguenti ad un sinistro indennizzabile che abbia colpito le cose assicurate in polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

La garanzia opera fino alla concorrenza annua del massimale indicato in polizza con apposita partita.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia. purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a. a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

la garanzia, limitatamente ai danni alle cose è prestata con applicazione di una franchigia di € 500,00 a carico dell'Assicurato.

#### **C.P. 13 - BUONA FEDE.**

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

#### **CP. 14 - LIMITI DI INDENNIZZO**

Relativamente alla garanzia Danni Diretti di cui alla Partita n.1, per ogni sinistro e per annualità assicurativa, la Società risponde fino alla concorrenza di:

- a) un importo pari al **70%** della somma assicurata per danni causati da furto e rapina con un sottolimito di un importo pari a **€ 2.000,00** per i danni da furto dei cablaggi;
- b) un importo pari al **70%** della somma assicurata per danni causati da scioperi, tumulti e sommosse popolari, atti vandalici e dolosi col sottolimito per atti di terrorismo e sabotaggio organizzato di un importo pari al **50%** della somma assicurata;
- c) un importo pari al **70%** della somma assicurata per danni guasto macchine e fenomeno elettrico;
- d) un importo pari al **100 %** per ogni altro evento diverso da quelli suindicati.

#### **CP. 15 - FRANCHIGIE E SCOPERTI**

In caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, ove in seguito non sia indicato diversamente, resta a carico dell'Assicurato:

- a) uno scoperto per ciascun sinistro pari al **10%** dell'indennizzo dovuto con il minimo di **€ 500,00** relativamente ai danni causati da furto, rapina, atti vandalici e dolosi;
- b) uno scoperto per ciascun sinistro pari al **10%** dell'indennizzo dovuto col minimo di **€ 500,00** relativamente ai danni causati da scioperi, tumulti, sommosse popolari, terrorismo, sabotaggio organizzato, franamento del terreno o delle basi di appoggio, sovraccarico neve, terremoto, alluvione, inondazione, allagamento;
- c) una franchigia per ciascun sinistro di **€ 250,00** relativamente ai danni causati da ogni altra causa, escluso i danni da incendio per i quali non si applica alcuna franchigia;

#### **CP.16 - ESTENSIONE PERIODO DI MORA**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della relativa scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

#### **CP. 17 - CLAUSOLA BROKER**

Per la stipulazione e gestione della presente polizza il Contraente dichiara di aver affidato l'incarico a **ASSITECA S.p.A.**, di seguito nominata Broker.

**DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO**

L'Assicurazione è prestata in base alle esplicite dichiarazioni del Contraente/Assicurato che:

- a) le cose assicurate o altre cose pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero negli ultimi 5 anni danni della medesima natura di quelli risarcibili in base alla presente polizza;
- b) le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società.

**Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare le definizioni, le condizioni generali comuni, le condizioni generali e particolari specifiche e tutte le altre clausole di cui alle condizioni di polizza allegate, che riconosce di aver ricevuto**

**Generali Italia S.p.A.**

**Contraente/Assicurato**

---

*Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto, il fascicolo informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione.*

**Contraente/Assicurato**

---

**Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente:**

**le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:**

Art. 6 (Facoltà della Società di recedere dal contratto, dopo ogni denuncia di sinistro)

Art. 7 (Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta sessanta giorni prima della scadenza);

Art. 8 (Assicurazione presso diversi assicuratori; obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con altri assicuratori);

**le disposizioni dei seguenti articoli delle Norme operanti in caso di sinistro:**

Art. 15 (Perdita del diritto all'indennizzo per inadempimento agli obblighi in caso di sinistro);

Art. 16 (Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti);

Artt. 17 e 18 (Procedura per la valutazione del danno e mandato dei Periti);

Art. 23 (Pagamento dell' indennizzo);

**Contraente/Assicurato**

\_\_\_\_\_

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro

è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore        in

il

**Agente od esattore**

\_\_\_\_\_